

LE NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI ADDETTI AI SERVIZI DI SICUREZZA NEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

**(LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 3, COMMI 7-13 E
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2009)**

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELL'ART. 3, COMMI 7-13, DELLA LEGGE N. 94/2009 (in G.U. Serie Generale n. 170 del 24.7.2009)

Il comma 7, autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela della incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche.

Il comma 8, dispone che il personale di cui al comma 7 è iscritto in un apposito elenco tenuto presso la Prefettura territorialmente competente.

Il comma 9, prevede che i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi ed il relativo impiego sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 10, dispone che il Prefetto cancella dall'elenco gli addetti che non risultano più in possesso dei requisiti prescritti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme della legge e con quanto stabilito dal D.M. di cui al comma 9. La cancellazione viene comunicata all'addetto interessato, disponendo nel contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

Il comma 11, prevede che i soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

Il comma 12, dispone che coloro che alla data di entrata in vigore della legge (8 agosto 2009) già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7, sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

Il comma 13 punisce con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti non iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL D.M. 6 OTTOBRE 2009 (in G.U. Serie Generale n. 235 del 9.10.2009)

Il decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede:

- L'istituzione presso ciascuna Prefettura U.T.G. dell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. L'iscrizione è condizione indispensabile per l'espletamento di tali servizi.
- I gestori dei locali di intrattenimento e spettacolo possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art 134 Tulps (istituti di vigilanza ecc.)
- La domanda di iscrizione è presentata al Prefetto competente per territorio o dal gestore del locale o dal titolare dell'istituto autorizzato ex art. 134 Tulps.
- **Requisiti per iscrizione:**
 - Maggiore età
 - Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo assenza di uso di alcool e di stupefacenti ecc.
 - Assenza di condanna anche non definitiva per delitti non colposi
 - Non essere assoggettato a misure di prevenzione o destinatari di provvedimenti di cui all'art.6 della legge 13.12.1989 n. 401 (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)
 - Non esser aderenti o essere stati aderenti a movimenti , associazioni o gruppi organizzati di cui alla legge 25.06.1993 n. 205
 - Diploma di scuola media inferiore
 - Superamento del corso di formazione
- **Revisioni elenchi**

Il Prefetto provvede ogni due anni alla revisione degli elenco al fine di verificare il permanere dei requisiti da parte degli iscritti
- **Formazione del personale**

L'organizzazione dei corsi è demandata alle Regioni
I corsi dovranno vertere su:

 1. Area Giuridica (Ordine e sicurezza pubblica, compiti forze diPolizia, disciplina normativa del settore dell'intrattenimento e dello spettacolo ecc.);
 2. Area tecnica (prevenzione incendi, salute e sicurezza luoghi di lavoro, primo soccorso sanitario)
 3. Area psicologico-sociale (capacità di concentrazione, autocontrollo, contatto con il pubblico, adeguata comunicazione verbale ecc.)
- **Ambiti applicativi:**
 1. luoghi aperti al pubblico dove si effettuano attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
 2. pubblici esercizi

3. spazi è parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico

- **Compiti del personale:**

1. *Controlli preliminari:*

- a) osservazione sommaria dei luoghi per verifica presenza eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti ecc.;
- b) iniziative di prevenzione incendi;

2. *Controlli all'atto dell'accesso del pubblico:*

- a) presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico
- b) verifica del possesso del titoloni accesso (età minima se prevista, controllo documenti ecc.)
- c) controllo sommario visivo delle persone volto a verificare eventuali introduzione di sostanze illecite oggetti o altro materiale pericoloso per la pubblica incolumità o salute delle persone con obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia.

3. *Controlli all'interno del locale:*

- a) attività generica di osservazione per verifica rispetto disposizioni, prescrizioni, regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- b) concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti assunzione di pubbliche funzioni ecc. volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone con immediata comunicazione alle forze di polizia.

- **Divieto dell'uso delle armi:**

Il personale addetto no può portare armi od altri oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coercizione fisica

- **Riconoscibilità del personale:**

Il personale deve esser munito di idoneo documento di identità e tener esposto tesserino di riconoscimento di colore giallo con scritto assistenza (caratteristiche in allegato A al decreto)

- **Norma transitoria:**

Il personale che alla data dell'entrata in vigore del decreto svolge già servizi di controllo di attività di intrattenimento e spettacolo può continuare a svolgere tale attività secondo quanto previsto in precedenza nei punti: ambiti applicativi, compiti del personale divieto uso delle armi, prima dell'iscrizione nell'apposito elenco e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del decreto (6 ottobre 2009, con scadenza del termine il 6 aprile 2010).

IL RICORSO AL T.A.R. DEL LAZIO PRESENTATO DAL SILB-FIPE

Alcune previsioni del decreto del Ministero dell'Interno appaiono in contrasto con l'art. 3, commi 7-13 della legge n. 94/2009 e rendono particolarmente difficile

l'espletamento e la fruizione dei servizi da parte delle imprese, esponendole unitamente ai lavoratori interessati ad eventuali sanzioni.

Il SILB ha pertanto impugnato con ricorso avanti al T.A.R. del Lazio i contenuti del D.M., ritenuti pregiudizievoli ed illegittimi.

Oggetto dell'impugnazione sono le seguenti disposizioni del decreto:

- art. 1, comma 2, laddove prevede che i gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo solo "direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- art. 1, comma 3, laddove prevede che la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio solo "a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero dal titolare dell'istituto di cui al comma 2";
- art. 1, comma 4, laddove prevede tra i requisiti ai quali è subordinata l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, alla lett. g), il "superamento del corso di formazione di cui all'art. 3", senza escludere i soggetti di cui all'art. 3, comma 12 della legge n. 94/09;
- art. 2, laddove prevede che ai fini della revisione biennale dell'elenco di cui all'art. 1 per verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo, i soli soggetti di cui all'art. 1 comma 3 devono depositare presso il Prefetto, almeno un mese prima della revisione biennale, sotto pena di cancellazione dall'elenco provinciale e di divieto allo svolgimento dei compiti, "la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti";
- art. 3, laddove non dispone alcun termine alle Regioni per la organizzazione del corso e non ne prevede la periodicità;
- art. 5, laddove nella individuazione dei compiti affidati al personale di controllo prevede anche compiti irrilevanti ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico e/o normativamente demandati ad altro personale;
- art. 8, laddove transitoriamente dispone che "il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1", può continuare ad espletare la propria attività prima dell'iscrizione nell'elenco provinciale e comunque solo "per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto".

In attesa del pronunciamento del TAR sul ricorso le disposizioni impugnite sono vigenti ed efficaci.

LA SCADENZA DEL 6.4.2010 PREVISTA DALL'ART. 8 DEL D.M. 6.10.2009

L'art. 8 (Norma transitoria) del D.M. 6.10.2009 dispone che il personale che, alla data dell'entrata in vigore del decreto, già svolge i servizi di controllo di attività di intrattenimento e spettacolo può continuare a espletare tale attività, con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 4, 5, 6 del decreto, prima dell'iscrizione nell'elenco prefettizio e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del decreto (6 ottobre 2009, con scadenza del termine semestrale il 6 aprile 2010)

Tale disposizione – peraltro palesemente contrastante con l'art. 3, comma 12, della Legge n. 94/2009 ed impugnata al T.A.R. – reca il termine con scadenza il 6 aprile 2010 decorso il quale l'espletamento dei servizi in via transitoria dovrebbe cessare.

In attesa dell'esito del ricorso, non avendo le regioni organizzato i corsi di formazione e rendendosi perciò impossibile l'iscrizione degli addetti negli elenchi prefettizi a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto, si è innanzitutto provveduto a chiedere al Ministero dell'Interno la proroga di detto termine, collegandone la scadenza alla effettiva organizzazione dei corsi formativi da parte delle regioni.

In mancanza di proroga, la pedissequa osservanza dell'art. 8 del D.M. dovrebbe determinare dopo il 6 aprile 2010 l'interruzione generalizzata dell'espletamento dei servizi di controllo con danni gravissimi alle imprese e alle migliaia di addetti interessati, se non esponendo aziende e addetti al rischio di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 13 della legge n. 94/2009 da euro 1.500 a euro 5.000.

Detta sanzione è infatti prevista a carico di chiunque svolge i servizi in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 3 della legge n. 94/2009 e dal decreto di cui al comma 9. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega soggetti non iscritti nell'elenco od omette la preventiva comunicazione al Prefetto di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge.

CONSIGLI OPERATIVI ALLE IMPRESE

Attualmente e fino all'auspicato accoglimento del ricorso al TAR, anche in relazione alla scadenza prevista per il 6 aprile 2010 dall'art. 8 del D.M. 6.10.2009, si consiglia alle imprese che intendono comunque avvalersi del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela della incolumità dei presenti, di osservare i seguenti comportamenti,:

- Da ciascun addetto (che deve avere svolto detti servizi già prima della entrata in vigore della Legge n. 94/2009, cioè prima del 8.8.2009) acquisire e conservare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale dichiara: che alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009 già svolgeva detto servizio; che è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1

comma 4 del D.M. 6.10.2009 con la sola esclusione del superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del decreto in quanto non ancora organizzato dalla Regione; che la Prefettura competente per territorio non ha istituito l'elenco previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 94/2009 (**vedi allegato 1**);

- Se possibile, acquisire ogni ulteriore documentazione (previdenziale, assicurativa, dichiarazione di agenzia o di datore di lavoro, ecc.) che comprovi lo svolgimento del servizio (o di mansioni compatibili) per ciascun addetto in epoca precedente al 8.8.2009;
- Osservare tutte le disposizioni in materia di lavoro, previdenza, assistenza, ecc. o, in caso si avvalga di personale dipendente da istituti autorizzati ex art. 134 del Tulp, detenere copia del contratto con l'istituto nel quale risulti l'indicazione del personale impiegato e il possesso da parte di detto personale dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4 del D.M. 6.10.2009.

La scrupolosa osservanza dei suddetti comportamenti consentirebbe, in caso di sanzione, di poter approntare una adeguata difesa legale a tutela delle imprese utilizzatrici e del personale addetto al servizio.

TUTELA LEGALE GRATUITA IN CASO DI SANZIONI

L'associazione SILB-FIPE garantisce, unica del settore in Italia, a tutte le aziende associate che sono in regola con il pagamento delle quote associative, la tutela legale gratuita anche nel caso delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 3, comma 13, della Legge 15.7.2009, n. 94 e dal D.M. 6.10.2009.

Per *info* sulle modalità per beneficiare della assistenza legale gratuita contattare tempestivamente la segreteria nazionale (dr. Sportoletti 06-583921 in orario di ufficio) o consultare il sito www.silb.it "L'avvocato te lo paga il Silb", oppure contattare direttamente l'Avv. Attilio Pecora, consulente legale nazionale del SILB-FIPE (335-7245376 in orario di ufficio).

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, come richiamati dall'art. 76 del precitato DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

di avere svolto, precedentemente alla data del 8 agosto 2009, servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 12 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, nonché dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 4 del D.M. Interno 6 ottobre 2009 con la sola eccezione del "superamento del corso di formazione di cui all'art. 3" in quanto detto corso non è stato espletato dalla Regione.

Dichiaro infine che per quanto a mia conoscenza la Prefettura della mia provincia non ha a tutt'oggi istituito l'elenco previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

In fede.

Allego alla presente dichiarazione: fotocopia di mio documento di identità.

_____, addì _____

IL DICHIARANTE